



*8 giugno 2020*

**Audizione informale di ICOM Italia  
presso la XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione Europea)  
del Senato della Repubblica Italiana  
sul disegno di legge n. 1721  
(Legge di delegazione europea 2019)**

Sommario

Introduzione .....	1
Motivi dell'audizione .....	
1. Adozione delle eccezioni già previste dalla direttiva 2001/29/CE .....	5
2. L'eccezione per la conservazione del patrimonio culturale (art. 6) .....	6
3. Esclusione contrattuale e tecnologica (articolo 7) .....	8
4. L'eccezione per il riutilizzo di opere fuori commercio (artt. 8-11).....	9
5. L'eccezione delle riproduzioni di opere d'arte visive in pubblico dominio (art. 14) .....	10
6. Proposta di testo di emendamento al DDL n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019, articolo 9) .....	13

## **Introduzione**

Signor Presidente, Onorevoli Senatori, ringraziamo la Commissione per aver accolto la richiesta di Audizione di ICOM Italia da noi rappresentata e per l'opportunità che ci viene data di partecipare al dibattito sul disegno di legge di delegazione europea 2019, ed in particolare ascoltare la voce della comunità e degli operatori museali che rappresentiamo sul complesso e delicato tema del diritto d'autore dei beni culturali e di quelli museali nel mercato digitale europeo. Tema che rappresenta, a nostro avviso, al contempo, un'opportunità e una sfida per la cultura italiana e la sua diffusione nel mondo.

## **Motivi dell'Audizione**

Già la direttiva in questione, in linea con la politica sui beni culturali e sul digitale, indica agli Stati membri e quindi anche all'Italia la via della semplificazione o libertà di accesso e fruizione delle opere e dei materiali presenti nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale, nel rispetto dell'eventuale esistenza di diritti di terzi.

E questa pare essere anche la via percorsa con successo da alcuni significativi enti museali, se si ha riguardo ai ricavi derivanti dallo sfruttamento del diritto d'autore e dei diritti connessi delle opere museali, atteso l'assorbente impiego di risorse interne per la gestione e amministrazione contabili di tali diritti.

Senza pretesa di esaustività, a titolo di mero esempio paradigmatico, un numero crescente di istituti culturali nel mondo negli ultimi anni ha scelto di rendere disponibili in rete le immagini del proprio patrimonio che non risultano protette dal diritto d'autore, ad alta risoluzione proprio allo scopo di incoraggiarne il libero riutilizzo, per qualsiasi finalità, anche commerciale. Grandi istituti pubblici come ad esempio la New York Public Library, la Library of Congress, il Getty Research Institute, la National Gallery di Washington, il Rijksmuseum di Amsterdam, il Museo Nazionale di Danimarca, il Museo Nazionale di Svezia e i musei comunali di Parigi

(<https://www.franceinter.fr/culture/acces-libre-pour-150-000-images-de-paris-musees-ce-que-les-internautes-peuvent-en-faire>), a seguito di accurate indagini costi-benefici, hanno potuto dimostrare che i ricavi provenienti dalla vendita delle immagini in rete risultano inferiori rispetto ai costi di gestione, a fronte viceversa dei benefici per gli istituti culturali in termini di visibilità e ovviamente per la collettività dei fruitori in termini di occasioni di crescita culturale, sociale ed economica (cfr. lo studio della Galleria Nazionale di Danimarca, in part. a p. 86:

[https://www.smk.dk/wp-content/uploads/2018/10/94124\\_sharing\\_is\\_Caring\\_UK.pdf](https://www.smk.dk/wp-content/uploads/2018/10/94124_sharing_is_Caring_UK.pdf)).

Gli studi sulle licenze di libero riutilizzo hanno in particolare evidenziato i seguenti aspetti e dati:

- **i ricavi dalla vendita delle immagini in molti casi sono paradossalmente inferiori alle spese di gestione del personale impiegato per le pratiche di autorizzazione e rendicontazione:** lo conferma il recente caso del fallimento della società proprietaria dell'Archivio Alinari, ma anche i bilanci degli istituti MiBACT (primo fra tutti il Gabinetto Fotografico ICCD) (si veda anche lo studio relativa alle licenze libere: [https://sca.jiscinvolve.org/wp/files/2011/10/iDF158-SCA\\_Ithaka\\_ReportPlus\\_Sep11\\_v1-final1.pdf](https://sca.jiscinvolve.org/wp/files/2011/10/iDF158-SCA_Ithaka_ReportPlus_Sep11_v1-final1.pdf)) \*
- l'eliminazione di canoni e autorizzazioni può costituire un **potente incentivo all'iniziativa economica delle imprese culturali e per l'impresa turistica, può ispirare l'industria creativa** e offrire un **sostegno all'editoria**, esaltando al massimo il ruolo del MiBACT come ministero economico più importante del Paese. E se la ricchezza si moltiplica, **maggiore sarà l'afflusso di risorse nelle casse dello Stato come fiscalità indiretta.**
- l'uso della licenza libera, lungi dal determinare danni erariali, è un **potente strumento di marketing per musei, archivi e biblioteche** che, in questo modo, potranno attrarre più facilmente investimenti pubblici e privati (sponsor e mecenatismo attraverso Art Bonus): gli istituti che nel mondo hanno già deciso di applicare le licenze libere hanno visto aumentare esponenzialmente le visite al proprio sito web con straordinari benefici a livello di visibilità.
- il libero riuso è un **corollario diretto della Convenzione di Faro**, che sancisce il diritto, individuale e collettivo "*a trarre beneficio dal patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento*" (art. 4) ed evidenzia la necessità che il patrimonio culturale sia finalizzato *all'arricchimento dei "processi di sviluppo economico, politico, sociale e culturale e di pianificazione dell'uso del territorio ..."* (art. 8).
- il libero riuso è anche un modo per ribadire nei fatti che il patrimonio culturale in Rete è di tutti, è un bene universale: le licenze libere possono pertanto trasformarsi, in nome della **democrazia della cultura**, in un **potente antidoto contro forme pericolose e incipienti di "sovranoismo culturale"**.
- La **direttiva in questione**, in corso di recepimento da parte del governo italiano, all'art. 14 si esprime sul riuso dei dati di pubblico dominio

garantendo “che tutti gli utenti possano diffondere online copie di opere d’arte di pubblico dominio con piena certezza del diritto. Ad esempio, chiunque potrà copiare, utilizzare e condividere online le fotografie di dipinti, sculture e opere d’arte di pubblico dominio disponibili sul web e riutilizzarle, anche a fini commerciali o per caricarle su Wikipedia” (come si legge nella FAQ n. 25 della Commissione Europea: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/domande-frequenti-sulla-riforma-del-diritto-dautore>).

- Occorre distinguere tra “uso rivale” e uso “non rivale” del patrimonio culturale: mentre è giusto risarcire la collettività nel caso dell’uso fisico del bene culturale (ad es. affitto di una sala di un palazzo storico per usi privati) per risarcire la collettività di un uso che automaticamente esclude altri utilizzi contemporanei da parte di terzi (uso rivale), **il bene culturale digitalizzato è da considerarsi “non rivale” per definizione perché consente a un numero potenzialmente infinito di utenti di usufruire dello stesso bene in contemporanea senza danneggiarlo** ma anzi aumentandone con il riuso il valore percepito del patrimonio.

Ciò premesso, per migliorare le condizioni di fruizione e condivisione dell’immagine del bene culturale a beneficio della collettività e dell’insieme dei suoi bisogni, in un’ottica di democratizzazione del sapere e di miglioramento della qualità del rapporto tra i soggetti pubblici preposti alla tutela del patrimonio e la società, in conformità con l’art. 9 comma 1 della Costituzione in materia di promozione della cultura, si propone di **eliminare qualsiasi riferimento al limite del lucro presente negli artt. 107 e 108 del Codice dei Beni Culturali** che disciplinano la riproduzione dei beni culturali, affinché sia liberalizzata la divulgazione dell’immagine del bene culturale pubblico, esonerando dall’applicazione del diritto d’autore in particolare per le opere e altri materiali di pubblico dominio.

Tale proposta è anche coerente con la Risoluzione approvata il 5 maggio scorso dalla Commissione Cultura alla Camera che impegna il Governo sulla seguente premessa:

*devono essere considerate, anzitutto, le numerose iniziative di divulgazione e valorizzazione digitali dei beni culturali, delle collezioni o delle fonti storiche promosse da musei, archivi e biblioteche nelle settimane di chiusura imposte dall'emergenza Covid-19: su questo fronte **emergono nuovamente le incertezze applicative in materia di riproduzione dei beni culturali, anche in relazione al libero riutilizzo delle riproduzioni digitali delle opere di pubblico dominio.** Il riuso dell'immagine del bene culturale è uno strumento funzionale alla libera diffusione del sapere in una prospettiva concreta di democrazia della cultura e si qualifica come strumento utile a rivitalizzare le imprese turistiche diffuse nel territorio, e dunque*

*immagine del patrimonio culturale italiano nel mondo, e per sostenere l'industria creativa, il design, l'editoria e in generale tutte quelle attività culturali che subiscono maggiormente gli effetti negativi dell'emergenza in corso;*

e pertanto l'impegno del Governo è:

***a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a favorire, nel rispetto della normativa sul diritto d'autore, la libera riproduzione e divulgazione di immagini di beni culturali pubblici, compresi quelli visibili dalla pubblica via, attraverso l'utilizzo, tra la rosa delle licenze Creative Commons, di quelle tipiche dell'Open Access, nonché volte a riconoscere la facoltà dei direttori di istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di licenziare immagini in rete attraverso licenze Creative Commons di libero riuso;***

Fonte:

<https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=8-00073&ramo=C&leg=18>

## **1. ADOZIONE DELLE ECCEZIONI GIÀ PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2001/29/CE**

L'ART. 25 DELLA DIRETTIVA (“GLI STATI MEMBRI POSSONO ADOTTARE O MANTENERE IN VIGORE DISPOSIZIONI PIÙ AMPIE, COMPATIBILI CON LE ECCEZIONI E LIMITAZIONI DI CUI ALLE DIRETTIVE 96/9/CE E 2001/29/CE, PER GLI UTILIZZI O GLI AMBITI OGGETTO DELLE ECCEZIONI O DELLE LIMITAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE DIRETTIVA”) CONSENTE DI ACCOGLIERE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO LE ECCEZIONI GIÀ PRESENTI NELLA DIRETTIVA 2001/29/CE (COSIDDETTA DIRETTIVA INFOSOC), AL FINE DI GARANTIRE PIENA ATTUAZIONE ALL'ECCEZIONE PER RAGIONI DI CONSERVAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 DELLA DIRETTIVA IN ESAME.

L'ECCEZIONE PRESENTE ALL'ART. 5, COMMA 2, LETT. B) DELLA DIRETTIVA 2001/29/CE[1] PERMETTE INFATTI DI EQUIPARARE LA COPIA DIGITALE ALLA COPIA SU CARTA, LA QUALE ATTUALMENTE RAPPRESENTA L'UNICO MEZZO CONSENTITO DI RIPRODUZIONE DI TESTI SCRITTI PROTETTI DA DIRITTO D'AUTORE CONSERVATI NELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE. LA MANCATA TRASPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE CONTINUA INFATTI A GENERARE NOTEVOLI AMBIGUITÀ E PROBLEMI DI ORDINE PRATICO IMPEDENDO DI FATTO AGLI UTENTI DI ARCHIVI E BIBLIOTECHE (IVI COMPRESSE QUELLE INTERNE AGLI ARCHIVI) DI RICORRERE ALLA RIPRODUZIONE DIGITALE PER “COPIE PRIVATE” DI TESTI PROTETTI DAL DIRITTO D'AUTORE NEI LIMITI DEL 15% SANCITI DALL'ART. 68, COMMA 3 DELLA L. 633/1941, I QUALI SONO RISULTANO ATTUALMENTE VALIDI ESCLUSIVAMENTE PER LA COPIA SU CARTA (FOTOCOPIA), IL CUI USO SI TENDE ORMAI A DISINCENTIVARE PER I

[1] IN BASE ALL'ART. 5, COMMA 2, LETT. B) DELLA DIRETTIVA 2001/29/CE GLI STATI MEMBRI HANNO LA FACOLTÀ DI DISPORRE ECCEZIONI O LIMITAZIONI AL DIRITTO DI RIPRODUZIONE PER QUANTO RIGUARDA: "LE RIPRODUZIONI SU QUALSIASI SUPPORTO EFFETTUATE DA UNA PERSONA FISICA PER USO PRIVATO E PER FINI NÉ DIRETTAMENTE, NÉ INDIRETTAMENTE COMMERCIALI A CONDIZIONE CHE I TITOLARI DEI DIRITTI RICEVANO UN EQUO COMPENSO CHE TENGA CONTO DELL'APPLICAZIONE O MENO DELLE MISURE TECNOLOGICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 6 ALL'OPERA O AGLI ALTRI MATERIALI INTERESSATI".

## **2. ECCEZIONE PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 6)**

Come noto, tale eccezione, che ricordiamo è obbligatoria, mira a "*consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altri materiali presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, ai fini di conservazione di detta opera o altri materiali e nella misura necessaria a tale conservazione*". Il Considerando 27 della direttiva raccomanda che le norme interne sul diritto d'autore non ostacolino il museo quando decida di avviare azioni dirette a prevenire l'obsolescenza tecnologica (come, ad esempio, copie di file che si trovino su supporti superati o a rischio di inutilizzabilità), il degrado dei supporti originali o per fini assicurativi.

Si tratta di esigenze condivise dai musei e dagli operatori museali. Una tale eccezione appare oggi essenziale alla funzione di conservazione e fruizione universale dei beni museali, perché l'unico mezzo lecito di cui possono oggi avvalersi i musei e i loro operatori è rappresentato dalla fotocopiatrice, l'uso della quale è consentito dall'art. 68, comma 2, della legge sul diritto d'autore (L. 633/1941), mentre non è ammesso espressamente il ricorso da parte dei musei alla digitalizzazione per finalità di conservazione.

Ciò detto, per trasporre la direttiva in esame nell'ordinamento giuridico italiano, rispettandone lo spirito modernizzatore, ICOM Italia osserva e propone che:

- sia espressamente prevista dalla legge italiana la facoltà dei musei di ricorrere alla copia digitale per fini conservativi, "su qualsiasi supporto", e quindi secondo l'ampia modalità tecnica già indicata dall'art. 6 della direttiva;

- sia consentito al museo di incaricare a terzi di tali riproduzioni, anche se residenti in altri Stati membri, alla luce del Considerando 28, per agevolare il processo di digitalizzazione, soprattutto nel caso in cui il museo non disponga di adeguate attrezzature tecnologiche;
- tale eccezione ricomprenda espressamente, letto il Considerando 29, le opere di proprietà dei musei e quelle “stabilmente in suo possesso”, intendendosi anche le opere digitali conservate su server di terzi e in deposito presso i musei, sempre salvi i diritti dei titolari dell’opera;
- la riproduzione digitale a fini conservativi sia prevista anche a scopo preventivo, indipendentemente dallo stato di conservazione dell’opera, non quindi limitato a esemplari in stato di conservazione precario in qualsiasi momento della vita di un’opera, come chiarisce il Considerando 27 che raccomanda la conservazione digitale “in qualsiasi momento della vita di un’opera”, anche quindi in assenza di un imminente rischio di scomparsa o di distruzione;
- tale riproduzione digitale non sia soggetta ad alcun compenso ai titolari dei diritti (la direttiva non ne fa menzione) e non siano previsti limiti numerici alle copie riprodotte (il Considerando 27 precisa che, ai fini della conservazione, è possibile effettuare il “numero di copie richiesto”);
- qualsiasi disposizione contrattuale contraria alla presente disposizione deve essere resa inapplicabile; anche le eventuali misure tecnologiche di protezione delle opere non dovranno impedire la copia a fini di conservazione, a tal fine ICOM Italia propone che il museo possa comunicare ai titolari dei diritti l’esigenza di rimuovere tali misure, fissando un termine congruo di decadenza di 30 giorni, decorso il quale, sorge in favore dei musei il diritto di rimuovere le eventuali misure tecnologiche di protezione presenti;
- la riproduzione digitale sia consentita per tutte le attività idonee a garantire la corretta conservazione delle opere museali, e dunque anche per l’attività di inventariazione, catalogazione, riordino, archiviazione di risorse online e sostitutiva ai fini della fruizione delle opere da parte dell’utenza ed ogni altra attività connessa e derivata;

- si preveda espressamente la facoltà dei musei di consentire anche a più utenti contemporaneamente la fruizione in loco delle riproduzioni digitali delle opere in postazioni informatiche interne, così agevolando la conoscenza del patrimonio detenuto dai musei e salvaguardando gli originali, che potrebbero essere oggetto di consultazione solo nel caso in cui tale attività risulti strettamente necessario all'attività di ricerca.

### **3. Esclusione contrattuale e tecnologica (art.7)**

L'articolo 7 disciplina il rapporto tra le eccezioni al diritto d'autore e i contratti, e tra le eccezioni al diritto d'autore e le misure tecnologiche di protezione ("TPM"). Ai sensi della suddetta norma, alcune delle nuove eccezioni e limitazioni obbligatorie al diritto d'autore, tra cui quella prevista dall'art. 6 di cui al paragrafo precedente, non possono essere escluse da una scrittura privata che sarebbe inapplicabile, a prescindere dal Paese in cui è stato concluso il contratto, o dalla legge del Paese che lo regola, garantendo, in questo modo, che gli utenti possano continuare a beneficiare dell'eccezione e ignorare semplicemente qualsiasi disposizione contrattuale contraria. Ugualmente, il secondo paragrafo dell'art. 7, prevede l'obbligo per gli Stati membri di garantire che gli utenti possano accedere e utilizzare contenuti protetti da misure tecnologiche di protezione (TPM) in virtù di alcune delle nuove eccezioni obbligatorie, tra cui anche quella prevista all'art. 6. E' il caso, ad esempio, di un museo che non è in grado riprodurre a fini conservativi un'opera, perché la stessa è protetta da una misura tecnologica che ne impedisce l'accesso (ad es. un'opera in formato .pdf non abilitato alla stampa). La direttiva non modifica le norme europee esistenti in materia di TPM, ma si limita a offrire agli utenti la facoltà di richiedere al titolare dei diritti di fornire i mezzi tecnologici necessari per beneficiare delle eccezioni, e non la possibilità di rimuovere le TPM stesse.

E' opinione di ICOM Italia che la trasposizione dell'art. 7 preveda l'attuazione di procedure rapide e trasparenti per consentire agli utenti di accedere e utilizzare i contenuti protetti dalle TPM senza ritardi, creando al contempo incentivi affinché i titolari dei diritti d'autore rispettino gli utenti nell'esercizio di un'eccezione. A tal fine si propone di aggiungere una lettera all'articolo 9 del DDL n. 1721 nel quale si preveda la fissazione di un termine breve entro il quale la richiesta di accesso deve avere seguito nonché una sanzione proporzionata ed efficace nel caso il termine non sia rispettato.



#### 4. Eccezione per il riutilizzo di opere fuori commercio (artt. 8-11)

La nuova eccezione al diritto d'autore consente agli istituti di tutela del patrimonio culturale di mettere a disposizione in Rete, per scopi non commerciali, opere fuori commercio o altri materiali che si trovano in modo permanente nelle loro collezioni (art. 8 § 2). Tale misura rappresenta una novità di notevole importanza anche per musei, perché consentirà di superare le difficoltà e incertezze che hanno sinora caratterizzato i progetti di diffusione in Rete di versioni digitali di opere “fuori commercio”, ossia delle opere dell'ingegno che non sono mai state in commercio oppure che nella loro interezza non sono più disponibili attraverso i “normali canali commerciali”.

Ai fini di una trasposizione della direttiva aderente ai principi ispiratori, che garantisca le migliori condizioni di tutela e fruizione dei beni protetti dal diritto d'autore conservati nei musei, ICOM Italia osserva e propone che:

- se l'art. 8 e il Considerando 37 definiscono “opera fuori commercio” l'opera uscita dal mercato e tutte quelle che non sono mai circolate in commercio, è auspicabile, per certezza giuridica, che questo Parlamento possa accogliere la più ampia definizione possibile di “opera fuori commercio”, da intendersi come le opere che non sono in commercio, senza distinzione alcuna sulla tipologia dell'opera; a tal fine può essere utile fissare una data limite in base alla quale tutte le opere create/pubblicate per la prima volta prima di tale data saranno da ritenersi “fuori commercio”;
- al termine dei sei mesi dalla pubblicazione “in un portale unico online pubblico” dell'intenzione di rilasciare in rete, come previsto dall'art. 10, la digitalizzazione di opere fuori commercio sia garantita al museo la piena certezza di poter procedere legittimamente al rilascio in rete delle digitalizzazioni stesse;
- il legislatore italiano determini un periodo di tempo contenuto (si propone 6 mesi) per l'esercizio del diritto di *opt out*, che consente al titolare dei diritti di escludere la propria opera dagli utilizzi oggetto della licenza (o dell'eccezione). Qualora il titolare dei diritti, dopo la pubblicazione dell'opera da parte del museo secondo i termini della direttiva, decidesse di avvalersi di tale facoltà, è opportuno che il titolare dei diritti si faccia carico di almeno quota parte degli oneri economici già sostenuti dall'istituto per

intraprendere le attività di digitalizzazione e di pubblicazione, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa;

- lo “**sforzo ragionevole**”, richiesto dalla direttiva per determinare se un lavoro è un’opera fuori commercio, alla luce dei Considerando 38 e 39:
  - o non dovrebbe essere vincolato all’obbligo di ripetizione nel tempo e si dovrebbe limitare a prove facilmente acquisibili della disponibilità futura di un’opera;
  - o non dovrebbe essere applicato opera per opera, a meno che essa non sia “considerata ragionevole in considerazione della disponibilità di informazioni pertinenti sulla futura disponibilità commerciale e del costo previsto dell’operazione”;
  - o non si dovrebbe imporre l’obbligo di effettuare una ricerca al di fuori degli Stati membri in cui ha sede il museo, salvo che tale ricerca non sia “considerata ragionevole”.

## **5. Eccezione delle riproduzioni di opere d’arte visive in pubblico dominio (art. 14)**

La norma in questione impone agli Stati membri di modificare la loro legislazione interna al fine di chiarire che le riproduzioni fedeli di opere delle arti visive di pubblico dominio non possano essere protette dal diritto d’autore o da diritti connessi, a meno che il materiale derivante da un tale atto di riproduzione sia originale, nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell’autore. Il legislatore pone quindi tali materiali non originali al di fuori dell’ambito di protezione dei diritti esclusivi intervenendo per garantire che le persone o gli enti che effettuano tali riproduzioni fedeli di un’opera delle arti visive di pubblico dominio non possano impedire ad altri di utilizzare liberamente tali riproduzioni. ICOM Italia evidenzia che nel concetto di “opere di arti visive” rientrano tipologie di beni culturali di proprietà o detenuti dai musei.

Alla luce del Considerando 53 e dei chiarimenti forniti dalla stessa Commissione europea in forma di FAQ, la “circolazione di riproduzioni fedeli di opere di dominio pubblico favorisce l’accesso alla cultura e la sua promozione e l’accesso al patrimonio culturale”, “affinché chiunque possa copiare, usare e condividere immagini di opere d’arte di pubblico dominio presenti nel web e possa riutilizzarle, anche per ragioni commerciali”<sup>[1]</sup>.

L’art. 14 della direttiva intende pertanto ampliare le possibilità di riutilizzo delle immagini di beni in consegna anche a musei, il riuso del quale in molti musei europei è ancora sottoposto a vincoli rappresentati dalla previsione di esclusive a titolo di diritto connesso sulle immagini. In Italia, tali limitazioni si rinvencono non tanto

nella disciplina delle fotografie semplici di cui agli artt. 87 e 88 della legge sul diritto d'autore, quanto negli **articoli 107 e 108** del D.Lgs. 42/2004 (d'ora in poi "**Codice dei Beni Culturali**"), i quali sottopongono le immagini (indipendentemente dal fatto che siano tutelate o meno dal diritto d'autore) a una forma di protezione "dominicale" collegata alla detenzione dell'esemplare dell'opera in cura o custodia.

La *ratio* dell'art. 14, a differenza degli articoli precedentemente citati non costituisce, a nostro avviso, un'eccezione ma una statuizione di principio, che è quella di armonizzare il quadro normativo europeo del diritto d'autore nell'ambito delle tecnologie digitali e in particolare di Internet, anche quindi in relazione al riuso delle riproduzioni fedeli di opere delle arti visive di pubblico dominio. Se lo scopo della norma in questione è quello di impedire agli istituti di cultura europei di frapporre diritti esclusivi al libero riutilizzo delle riproduzioni, è evidente che il mancato intervento sul Codice dei Beni Culturali rischierebbe di vanificare l'attuazione dell'art. 14 della direttiva stessa. Anzi, rischierebbe addirittura di essere inutilmente dannosa: rimuovendo infatti i soli diritti connessi dei fotografi sanciti dalle suddette norme della legge sul diritto d'autore, si priverebbe la collettività di riutilizzare, attraverso l'adozione di licenze aperte, le immagini dei beni culturali di pubblico dominio in consegna a musei. Questi ultimi, al di fuori degli utilizzi senza fini di lucro, rimarrebbero infatti soggetti al regime di concessione a titolo oneroso, il quale limita le iniziative di diffusione, anche digitali, o comunque idonee alla promozione e valorizzazione degli stessi beni e al riuso creativo delle loro immagini.

Il libero riutilizzo delle immagini del patrimonio culturale pubblico, senza restrizione, che l'art. 14 intende promuovere, è peraltro già realtà in un numero crescente di istituti culturali pubblici, come il Rijksmuseum, la Galleria Nazionale di Danimarca o il Museo Nazionale di Stoccolma<sup>[2]</sup>, ed è stato peraltro caldeggiato dalla recente risoluzione della commissione cultura della Camera dei Deputati del 5 maggio u.s. su cui si è registrata un'ampia adesione da parte delle maggiori forze politiche, che impegna il Governo:

*a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a favorire, nel rispetto della normativa sul diritto d'autore, la libera riproduzione e divulgazione di immagini di beni culturali pubblici, compresi quelli visibili dalla pubblica via, attraverso l'utilizzo, tra la rosa delle licenze Creative Commons, di quelle tipiche dell'Open Access, nonché volte a riconoscere la facoltà dei direttori di istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di licenziare immagini in rete attraverso licenze Creative Commons di libero riuso<sup>[3]</sup>.*

La condivisione delle immagini dei beni culturali mediante licenze aperte ha permesso a numerosi musei di porsi al servizio del pubblico in modo più inclusivo ed efficace, stimolando la ricerca, l'editoria e la creatività e generando significativi

benefici anche in termini di visibilità e attrattività per finanziamenti pubblici e privati, nonché l'ideazione di nuovi modelli di crescita a supporto dell'attività istituzionale e con un ritorno in termini di ricavi e di immagine.

Una reciprocità di vantaggi per gli istituti della cultura e per il pubblico, che tra l'altro non si accompagna ad alcuna riduzione significativa di introiti per gli istituti, come dimostra una ormai copiosa e decennale bibliografia internazionale sull'argomento<sup>[4]</sup>.

L'implementazione dell'art. 14 appare quindi una strada fondamentale da percorrere per creare innovazione, per trasformare il digitale in una opportunità per tutti e in definitiva per dare attuazione a una effettiva "democrazia della conoscenza" a livello europeo, ma anche per rispondere in forma più compiuta al dettato costituzionale, in particolare all'art. 9 («La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica») e all'art. 33 («L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento»).

Come già anticipato, per garantire un'efficace implementazione dell'art. 14, è necessario intervenire in senso modificativo sulle norme interne già esistenti, che diversamente continuerebbero a limitare l'effettiva applicazione della norma.

Per tali ragioni si rende necessaria la modifica dell'**art. 87 della legge sul diritto d'autore**, al fine di escludere le riproduzioni di opere del patrimonio culturale dalla tutela prevista dalle norme di diritto d'autore, e adeguare la definizione delle stesse ai concetti enucleati nell'art. 14. In tale ottica, le "opere delle arti visive", la cui definizione è demandata nel dettaglio al legislatore nazionale, dovrebbero coincidere non solo con le "opere d'arte figurativa" già citate nell'art. 87 della legge sul diritto d'autore ma, più in generale, con tutti gli oggetti, in formato analogico o digitale già definiti come "beni culturali" in base agli artt. 10 e 13 del Codice dei Beni Culturali, al fine di ricomprendere l'ampia casistica di opere già descritta nell'ambito operativo della norma.

In conclusione, affinché l'art. 14 trovi piena e compiuta trasposizione, appare indispensabile e quindi auspicabile intervenire sul Codice dei Beni Culturali e, nello specifico, sull'art. 108 che disciplina l'utilizzo delle riproduzioni di beni culturali pubblici, al fine di consentire il libero riutilizzo delle stesse senza restrizioni in ordine alle finalità.

Una modifica circoscritta all'art. 108, che regola la riproduzione di beni culturali appartenenti al MiBACT, alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali così come individuati dall'art. 107, tuttavia, continuerebbe a escludere il libero riutilizzo delle immagini dei beni appartenenti a ogni altro ente, istituto pubblico, persona giuridica privata senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici

civilmente riconosciuti, nonché di quelli appartenenti a soggetti privati e dichiarati di interesse culturale, rispetto ai quali la possibilità di effettuare riprese fotografiche può essere assoggettata a limitazioni discrezionali, anche attraverso l'imposizione di vincoli nel successivo utilizzo. Per tale ragione è opportuno intervenire anche sull'**art. 38 del Codice dei Beni Culturali**, che prevede l'obbligo di apertura al pubblico per i beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, al fine di inserire un esplicito riferimento alla libertà di effettuare riprese e diffondere immagini, anche effettuate da terzi, dei beni oggetto dell'intervento conservativo, nel rispetto delle norme poste a tutela della riservatezza e del diritto d'autore.

## **6. Proposta di testo di emendamento al DDL 1721/2019**

Legge di delegazione europea 2019, articolo 9)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole “definizione di” aggiungere le seguenti: “opere o materiali presente permanentemente nelle loro raccolte, fini di conservazione,” “opera fuori commercio”. Dopo la parola “custoditi” aggiungere: “applicare all’opera delle arti visive la definizione prevista dagli art. 10 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere le seguenti:

“r) specificare che gli istituti di tutela del patrimonio culturale possono utilizzare qualsiasi strumento appropriato ai fini della conservazione prevista dall’art. 6, anche attraverso l’utilizzo di reti di istituti di tutela del patrimonio culturale dedite alla conservazione e la collaborazione con soggetti terzi anche se situati in altri Stati membri dell’Unione europea; specificare che l’eccezione ai fini di conservazione del patrimonio culturale ha natura obbligatoria e non è derogabile per via contrattuale; specificare che l’esercizio dell’eccezione per la conservazione del patrimonio culturale non dà diritto ad equo compenso;

s) esercitare tutte le opzioni previste dall’articolo 5 della direttiva 2001/29/CE che siano coerenti con i principi e criteri generali della direttiva 2019/790/EU e con l’obiettivo di consentire le libere utilizzazioni;

t) individuare la disciplina volta a perseguire quanto previsto dall’articolo 14 della direttiva e, nei limiti della direttiva 2019/790/EU e dell’esercizio della presente delega, modificare o abrogare le disposizioni incompatibili, ivi inclusi gli artt. 38 e 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e l’art. 87 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

u) garantire il dialogo fra i portatori di interessi anche in fase di attuazione degli articoli 6 e 14 della direttiva 2019/790/EU”

---

[1] “Quando un’opera d’arte, ad esempio un dipinto antico, non è più protetta dal diritto d’autore, essa diventa di pubblico dominio. In tal caso dovrebbe essere consentito a chiunque realizzare copie di tale opera, utilizzarle e condividerle. Oggi ciò non avviene sempre, in quanto alcuni Stati membri tutelano le copie di tali opere d’arte. La nuova direttiva garantirà che nessuno possa invocare la tutela prevista dal diritto d’autore per le opere che sono già divenute di pubblico dominio nell’ambito delle arti visive. Grazie a questa disposizione qualsiasi utente potrà diffondere online con piena certezza giuridica copie delle opere d’arte di pubblico dominio. Ad esempio, chiunque potrà copiare, utilizzare e condividere online le fotografie di dipinti, sculture e opere d’arte di pubblico dominio trovate su Internet, e potrà riutilizzarle, anche a fini commerciali o per caricarle su Wikipedia” ([https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/MEMO\\_19\\_1849](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/MEMO_19_1849)).

[2] Per una rassegna dei casi internazionali: M. Modolo, *Verso una democrazia della cultura: libero accesso e libera condivisione dei dati*, in *Archeologia e Calcolatori*, Supplemento 9, 2017, pp. 109-132 ([http://www.archcalc.cnr.it/indice/Suppl\\_9/11\\_Modolo.pdf](http://www.archcalc.cnr.it/indice/Suppl_9/11_Modolo.pdf)).

[3] Risoluzione conclusiva 8-00073 ([https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=8-00073&ramo=C&leg=18&fbclid=IwAR1wKW3sW8yv7EYDFXRo9hwt87heqR\\_4iQD9pLzBmhXoEMQ1Pd56ZwsFczg](https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=8-00073&ramo=C&leg=18&fbclid=IwAR1wKW3sW8yv7EYDFXRo9hwt87heqR_4iQD9pLzBmhXoEMQ1Pd56ZwsFczg)).

[4] S. Tanner, *Reproduction charging models & rights policy for digital images in American art museums. A Mellon Foundation study*, 2004 (<http://msc.mellon.org/msc-files/Reproduction%20charging%20models%20and%20Orights%20policy.pdf>); N.L. Maron, M. Loy, *Revenue, Recession, Reliance Revisiting the SCA/Ithaca S+R Case Studies in Sustainability*, 2011 ([https://sr.ithaka.org/wp-content/uploads/2015/08/SR\\_Report\\_Revenue\\_Recession\\_Reliance.pdf](https://sr.ithaka.org/wp-content/uploads/2015/08/SR_Report_Revenue_Recession_Reliance.pdf)); M. Sanderhoff (a cura di), *Sharing is caring. Openness and sharing in the cultural heritage sector*, Copenhagen, SMK, 2014 ([https://www.smk.dk/wp-content/uploads/2018/10/94124\\_sharing\\_is\\_Caring\\_UK.pdf](https://www.smk.dk/wp-content/uploads/2018/10/94124_sharing_is_Caring_UK.pdf)); E. Kapsalis, *The Impact of Open Access on Galleries, Libraries, Museums, & Archives*, Smithsonian Emerging Leaders Development Program, 27 aprile 2016 ([http://siarchives.si.edu/sites/default/files/pdfs/2016\\_03\\_10\\_OpenCollections\\_Public.pdf](http://siarchives.si.edu/sites/default/files/pdfs/2016_03_10_OpenCollections_Public.pdf)).

